

L'INTRAMOENIA ALLARGATA PROROGATA AL 31 DICEMBRE 2012

Il decreto Milleproroghe approvato il 23 dicembre u.s. dal Consiglio dei Ministri stabilisce la proroga di un anno fino al 31 dicembre 2012 della possibilità per i medici di svolgere la libera professione intramuraria al di fuori delle strutture pubbliche. Lo stesso decreto sposta al 2014 il termine per le Regioni per completare il programma di realizzazione di strutture sanitarie 'ad hoc' per l'attività libero professionale intramurariale.

Art.16 (Proroga attività libero professionale intramuraria)

La norma: 1. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, è fissato al 31 dicembre 2012. Nella relazione tecnica si specifica che "dai dati pervenuti attraverso le schede di rilevazione, che le Regioni dovevano restituire per consentire all'Osservatorio medesimo di stabilire lo stato di adempimento di ciascuna Regione, è emerso che non tutte le Regioni sono in grado di garantire entro il termine del 31 dicembre 2011, (termine così rideterminato dal dPCM 25 marzo 2011), gli adempimenti di cui al suindicato Accordo e pertanto occorre prorogare il citato termine del 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012, entro il quale tutte le iniziative al riguardo dovranno essere portate a compimento".

Art. 17 (Modifica, dell'articolo 1-bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 in materia realizzazione di strutture sanitarie per l'attività intramuraria)

La norma: "1.Al fine di consentire alle Regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il termine, già stabilito dall'articolo 1-bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2014".

Nella relazione tecnica si precisa che "al 31 luglio 2011 su una somma assegnata dal decreto del Ministro della salute dell' 8 giugno 2001 pari ad € 826.143.140,92, risultano ammessi a finanziamento n. 418 interventi, per complessivi € 746.843.755,27, pari al 90,4% della somma assegnata.

La somma di € 79.299.385,65, ancora da autorizzare, riguarda per il maggiore importo le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Marche, Abruzzo, Campania e Puglia.

La disposizione, relativamente alla quale è stata chiesta l'esenzione dall'AIR ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 3 del dPCM n. 170 del 2008, si rende necessaria al fine di prorogare ulteriormente il termine già fissato per il collaudo delle opere e delle attrezzature, al fine di perseguire in concreto gli obiettivi posti con il citato d.lgs. n. 254 del 2000.

Non incide direttamente sulla attività dei cittadini; comunque gli stessi avranno una maggiore scelta nell'erogazione delle cure. Le imprese per la parte relativa a ristrutturazioni avranno la possibilità di concorrere alle gare d'appalto che verranno bandite per quanto riguarda il lavori e le forniture. L' opzione di non intervento pregiudica tale possibilità comportando ripercussioni nell'attività in questione".